

D.g.r. 23 luglio 2018 - n. XI/380**Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti di promozione delle attività di montagna e delle professioni alpine - Triennio 2018/2020 (l.r. n. 26/2014)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l'art. 10, comma 9, che dispone che «La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per la promozione e diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna»;

Richiamato l'art. 14, comma 2, lettera e) della Legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina», ove stabilisce che spetta al Collegio regionale delle Guide Alpine collaborare con le competenti autorità regionali e statali ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri ed itinerari alpini, delle operazioni di disaggio ed in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

Considerato che Regione Lombardia ha avviato da anni un percorso di condivisione con il Collegio regionale delle Guide Alpine delle attività di promozione della montagna e dell'escursionismo e delle attività sportive di montagna;

Richiamata la deliberazione di Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che, in materia di sport e tempo libero, con particolare riferimento al risultato atteso Econ. 6.1, prevede il sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive, anche attraverso la messa in atto di attività di formazione, qualificazione e promozione delle professioni sportive della montagna, in collaborazione con il Collegio regionale delle Guide Alpine;

Ritenuto di promuovere le attività e le competenze inerenti le professioni alpine della montagna quali le pratiche sportive outdoor in ambiente montano come l'escursionismo, l'arrampicata e la fruizione in sicurezza dei percorsi, attraverso la realizzazione di interventi ed azioni specifiche da parte del Collegio regionale delle guide alpine, anche mediante la concessione di un contributo per la realizzazione delle relative attività;

Vista la legge 241/90 che all'art. 12 prevede: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove si dispone che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto pertanto di prevedere tra le attività da svolgersi da parte del Collegio regionale delle guide alpine le azioni meglio descritte e declinate nell'allegato A, punto 5, «tipologia di interventi», parte integrante e sostanziale del presente atto «Criteri e modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nella valutazione delle proposte di progetti presentati dal Collegio regionale delle guide alpine e finalizzati alla promozione delle attività della montagna e delle professioni alpine per il triennio 2018 - 2020»;

Ritenuto di riservare un contributo a sostegno dello svolgimento di tali attività fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, previa approvazione di relativo progetto che sia valutato coerente con i criteri e le modalità definite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, «Criteri e modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nella valutazione delle proposte di progetti presentati dal Collegio regionale delle guide alpine e finalizzati alla promozione delle attività della montagna e delle professioni alpine per il triennio 2018 - 2020» precisando che tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivo provvedimento del dirigente competente all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, in caso di ulteriori disponibilità sul Bilancio regionale;

Dato atto che:

- il Collegio regionale delle Guide Alpine è un Ente Pubblico

con limiti di competenza territoriale istituito con legge n. 6 del 2 gennaio 1989;

- i finanziamenti regionali previsti dal presente accordo sono destinati esclusivamente al Collegio regionale delle guide alpine per finalità istituzionali di interesse generale di valorizzazione del territorio naturale e promozione dello sport, senza che nemmeno indirettamente siano sostenute attività economiche;
- si esclude che, grazie al finanziamento in oggetto, vi sia impatto sulla concorrenza tra Stati membri né attrazione di investimenti esteri;
- gli interventi finanziati da Regione Lombardia, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, sono volti ad incrementare la capacità attrattiva della montagna e della media montagna lombarda, e la promozione dell'escursionismo e delle attività sportive di montagna, incrementandone la fruizione pubblica a fini sportivi e naturalistici, in particolare da parte di un'utenza sportiva e specialistica;

Dato atto che la presente delibera approva finanziamenti regionali a favore di un Ente Pubblico per interventi a finalità istituzionali la cui fruizione è aperta al pubblico e che non si finanziano nemmeno indirettamente attività economiche e che pertanto l'atto non rileva per la disciplina aiuti di Stato e non necessita di valutazione da parte del Comitato di valutazione aiuti di Stato;

Dato atto che gli oneri derivanti dall'erogazione del contributo trovano copertura sul capitolo 6.01.104.4240 del bilancio di previsione 2018/2020, ripartiti come segue:

- Esercizio 2018: euro 50.000,00;
- Esercizio 2019: euro 50.000,00;
- Esercizio 2020: euro 50.000,00;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI^a Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Criteri e modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nella valutazione delle proposte di progetti presentati dal Collegio regionale delle guide alpine e finalizzati alla promozione delle attività della montagna e delle professioni alpine per il triennio 2018 - 2020», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere, per le attività previste dall'allegato A), un contributo fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 che trovano copertura sul capitolo 6.01.104.4240 del bilancio di previsione, recante «Contributi ai collegi regionali delle guide alpine e dei maestri di sci per la qualificazione professionale, aggiornamento e specializzazione professionale, per la promozione e diffusione dell'attività di montagna e per la vigilanza», che presenta la necessaria disponibilità;

3. di prevedere che tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata, con successivo provvedimento del dirigente competente all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, in caso di ulteriori disponibilità sul Bilancio regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web regionale;

5. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione nonché gli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A**CRITERI E MODALITÀ A CUI REGIONE LOMBARDIA INTENDE ATTENERSI NELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTI PRESENTATI DAL COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE E FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA MONTAGNA E DELLE PROFESSIONI ALPINE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.****1. FINALITÀ**

I presenti criteri si applicano alle proposte di progetti presentati a Regione Lombardia dal Collegio regionale delle guide alpine e finalizzati a promuovere le attività della montagna e delle professioni alpine.

2. CONTESTO

La Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" ed in particolare l'art. 10, comma 9, che dispone "La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale e per la promozione e diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna". Tale previsione pone in capo all'Amministrazione regionale la facoltà di provvedere alla promozione delle attività che vengono svolte in montagna e, inoltre, di favorire la conoscenza delle professioni alpine, ovvero delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna.

3. CONTENUTI

Proposte di progetti presentate annualmente dal Collegio regionale delle guide alpine che garantiscano un'attività promozionale nell'ambito delle materie previste dalla Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna".

4. SOGGETTI AMMISSIBILI

Per quanto previsto dal precedente punto 3), le proposte possono essere presentate esclusivamente dal Collegio regionale delle guide alpine.

5. TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Le proposte progettuali devono essere coerenti con i contenuti delle seguenti azioni prevedendo la realizzazione di uno o più dei relativi interventi:

- a) prevenzione e formazione per il pubblico sul territorio lombardo, presso siti oggetto di attività proprie delle figure professionali alpine (escursionismo, alpinismo, arrampicata, sci-alpinismo, torrentismo, ecc.), anche attraverso lezioni in sito, per un pubblico con un diverso livello di preparazione atletica e tecnica, sulle tecniche e comportamenti di fruizione in sicurezza di sentieri, sentieri attrezzati, vie ferrate, falesie, forre e aree di sci al di fuori delle piste, ghiacciai, ecc. e di gestione di rischio;

- b) prevenzione e formazione mirata rivolta a figure di responsabilità delle associazioni ed organizzazioni sul territorio (es. accompagnatori capi scout, ecc.) per favorire una maggiore preparazione nella gestione delle uscite con bambini e ragazzi, mediante il contributo delle figure professionali alpine
- c) realizzazione di materiali didattici e divulgativi per promuovere l'attività professionale della Guida Alpina nei vari gradi (aspirante guida alpina e guida alpina – Maestro di alpinismo) e dell'accompagnatore di media montagna;
- d) coinvolgimento della rete di ospitalità dei rifugi e delle strutture ricettive di Lombardia nelle attività promozionali;
- e) promozione diretta a sviluppare nell'appassionato e nell'utente frequentatore della montagna comportamenti responsabili, di rispetto della natura, di consapevolezza dei rischi, derivanti da una corretta interazione con l'ambiente montano, da una più approfondita conoscenza della montagna e delle sue caratteristiche, con particolare riferimento all'ambiente montano lombardo;
- f) promozione presso il sistema scolastico delle figure professionali alpine;
- g) promozione della conoscenza dell'escursionismo sportivo in ambiente montano e alpino rivolti ad adulti, giovani e minori in età scolastica, anche attraverso iniziative presso il pubblico e le scuole e visite escursionistiche sportive guidate da figure professionali alpine;
- h) diffusione della cultura alpinistica mediante la distribuzione dei supporti tecnico/didattici della cultura della montagna e di un corretto approccio alle attività tipiche dell'alpinismo e dell'escursionismo atti a migliorare il livello di autoprotezione;
- i) comunicazione e promozione degli eventi organizzati tramite mass media, web, social networks (obbligatorio per qualsiasi azione ammessa);
- j) realizzazione di strumenti innovativi, quali applicazioni informatiche, sistemi di connessione digitale, con carattere informativo/divulgativo finalizzati a rendere più accessibili le informazioni relative alla montagna e alla sua frequentazione;
- k) realizzazione e/o partecipazione ad eventi pubblici o eventi di piazza, convegni, seminari, mostre, aventi scopo promozionale della cultura della montagna e/o delle professioni alpinistiche (guide alpine/accompagnatori di media montagna);
- l) valorizzazione dei giovani per l'avvicinamento alla professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna.

6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INIZIATIVE PRESENTATE E COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il contributo assegnato alle iniziative presentate non può superare il 70% del totale delle spese ammissibili.

Per il triennio 2018 - 2020 il contributo massimo erogabile è fissato in euro 50.000,00/anno, con riferimento alle azioni individuate nel precedente punto 5 "tipologia di interventi".

Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivo provvedimento del dirigente competente, in caso di ulteriori disponibilità sul Bilancio regionale.

Le proposte dovranno prevedere il cofinanziamento del soggetto proponente, anche attraverso la valorizzazione dell'attività svolta dal personale del collegio e dagli iscritti al collegio nonché dei mezzi messi a disposizione dal collegio stesso.

7. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

Presentazione delle proposte da parte del Collegio regionale delle guide alpine	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURL con riferimento all'anno in corso. • Entro il 30 aprile di ciascun anno per le successive annualità 2019 e 2020
Approvazione del PROMO Guide Alpine	<ul style="list-style-type: none"> • Con Decreto dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Collegio
Erogazione del contributo	<p>Il contributo sarà erogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto; • 60% entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

8. SPESE

A. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate alla realizzazione delle iniziative proposte, sostenute dal soggetto proponente e descritte in modo analitico per ogni singola voce.

B. Spese non ammissibili

Si indica di seguito l'elenco delle voci di spesa che non saranno considerate valide:

- acquisto di beni durevoli;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle iniziative proposte;
- premi in denaro, borse di studio e viaggi di studio e/o "premio";
- spese generali di funzionamento del Collegio regionale delle guide alpine (canoni di locazione, oneri condominiali ordinari e straordinari);
- spese esposte in maniera generica;
- spese antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

9. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta deve essere obbligatoriamente redatta su carta intestata del soggetto richiedente contenente denominazione e sede legale, indirizzata alla Direzione Generale Sport e Giovani P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, il quale, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritiere le informazioni e le dichiarazioni rese. La proposta dovrà pervenire a Regione Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURL. Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale.

La proposta dovrà esplicitare:

- obiettivi generali e specifici;
- cronoprogramma dell'iniziativa;

- numero e qualifica delle risorse umane coinvolte;
- tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere;
- il costo complessivo stimato dell'iniziativa, con relativa descrizione analitica delle voci di spesa previste;
- le entrate previste da parte di soggetti pubblici (con esclusione delle risorse chieste a Regione Lombardia) e privati;
- l'entità economica del contributo richiesto a Regione Lombardia.

10. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE E RELATIVE TEMPISTICHE

Il progetto viene approvato con decreto del dirigente competente, nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza, previa istruttoria da parte degli uffici della Direzione Generale competente finalizzata alla verifica della coerenza dei contenuti del progetto rispetto alle previsioni di cui al punto 5.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta gli uffici della Direzione Generale competente provvedono alla propria istruttoria. Eventuali richieste di chiarimenti o documentazione integrativa al proponente, interrompono il termine dei 30 giorni.

La quota di contributo spettante a titolo di acconto verrà liquidata entro 30 giorni dall'approvazione del progetto.

Il saldo del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

Il termine si interrompe in caso di richieste di chiarimenti o documentazione integrativa da parte della Direzione competente.

11. RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI SVOLTE, DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto proponente dovrà presentare a Regione Lombardia, entro il 31 dicembre di ogni anno (2018 – 2019 – 2020), la comunicazione di fine attività allegando la seguente documentazione:

- Relazione finale dettagliata, coerente con quanto richiesto al punto 9);
- Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o da suo delegato, corredata da fotocopia di documento di identità, avente ad oggetto l'elenco dettagliato delle spese sostenute per l'intera realizzazione dell'iniziativa, nonché delle entrate realizzate o comunque accertate;
- Copia di tutti i documenti fiscali relativi alle voci di spesa ammissibili (fatture, ricevute fiscali, ecc.), quietanzati che presentino obbligatoriamente nella causale la descrizione dell'iniziativa progettuale e il relativo periodo di riferimento. Per le attività valorizzate, il beneficiario dovrà presentare il dettaglio delle attività rese, la tipologia di personale o beni utilizzati, il numero di ore svolte, il valore economico per ora, l'indicazione di valore dei beni messi a disposizione e il parametro di riferimento sulla base del quale è stata indicata la valorizzazione (es. tipologia di contratto).
- Altri eventuali documenti e materiali che saranno indicati nei singoli atti di accettazione delle iniziative proposte.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo.

Saranno inoltre considerati ammissibili i soli pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; non saranno accettati in nessun caso i

pagamenti in contanti e/o tramite compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, servizi, etc...) e qualsiasi forma di autofatturazione.

La richiesta, con regolare documentazione allegata, deve pervenire a Regione Lombardia, pena la decadenza, entro i termini fissati dal decreto dirigenziale di approvazione del Promo Guide alpine. Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata stabilendo un termine entro il quale il soggetto beneficiario dovrà far pervenire quanto richiesto, a pena di decadenza.

Qualora a consuntivo i costi totali per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quanto dichiarato nella richiesta iniziale, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta, sulla base della percentuale definita in fase di assegnazione. In ogni caso, l'entità del contributo liquidato non potrà essere superiore:

- al contributo assegnato;
- al totale delle spese ammesse

12. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) realizzare l'iniziativa secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo. Nel solo caso di modifica sostanziale di fattori costitutivi dell'intervento, dovuta a cause oggettive di forza maggiore, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione (entro massimo 10 giorni dal verificarsi delle condizioni che hanno determinato tali variazioni) mediante nota formale indirizzata a Regione Lombardia, che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni a riguardo;
- b) concordare con Regione Lombardia le iniziative di comunicazione riguardanti le azioni oggetto di contributo ed esporre il logo regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di comunicazione e informazione, per garantire la visibilità istituzionale di Regione Lombardia;
- c) rispettare, nell'acquisizione dei beni e servizi oggetto di rendicontazione, la normativa in materia di contratti pubblici, salvo casi di esonero che dovranno essere adeguatamente motivati;
- d) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo 11, fatta salva una sola richiesta di proroga per cause eccezionali, motivate e documentate, non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, che può essere concessa dal Dirigente competente nella misura massima di 60 giorni;
- e) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno 3 (tre) anni.